

ATTO COSTITUTIVO DI UNA UNITA' SPORTIVA DI BASE (B.A.S.)

_____ (DENOMINAZIONE BAS)

Il giorno ___ del mese _____ anno _____ in _____ via _____

Si sono riuniti i signori

1) NOME COGNOME nato a _____ il _____ C.F. _____

Residente a _____ in Via _____ n° _____ CAP _____

2) NOME COGNOME nato a _____ il _____ C.F. _____

Residente a _____ in Via _____ n° _____ CAP _____

3) NOME COGNOME nato a _____ il _____ C.F. _____

Residente a _____ in Via _____ n° _____ CAP _____

4) NOME COGNOME nato a _____ il _____ C.F. _____

Residente a _____ in Via _____ n° _____ CAP _____

5) NOME COGNOME nato a _____ il _____ C.F. _____

Residente a _____ in Via _____ n° _____ CAP _____

Con lo scopo di costituire, ai sensi dell'Art. 18 della Costituzione, degli ex Art. 36,37,38 del Codice Civile, degli Art. 1/9 del D. Legis 460/97, della Legge 383/2000 e dell'Art 90 della Legge 289/2002, una BASE ASSOCIATIVA SPORTIVA (BAS), denominata " _____ "

L'Associazione fissa la propria Sede Legale in _____ in Via _____ n° _____

La BAS non ha finalità di lucro, ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche e di altre attività fisico-sportive, motorie e ludico-ricreative inerenti il benessere psicofisico della persona. In tale ottica la BAS fornirà adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza, così come meglio di seguito specificato nelle norme statuarie sociali.

La BAS è retta dalle norme statuarie articolate in dodici punti che sono parte integrante della presente scrittura.

In base alle norme statuarie viene nominato **Presidente** e referente della BAS l'associato

_____, nato a _____ il _____, residente in Via _____ Codice Fiscale _____, il quale dichiara di accettare le cariche.
___luogo___, ___data___.

Denominazione BAS _____

Il Presidente _____

STATUTO DELLA _____ B.A.S.

Art. 1) COSTITUZIONE – SEDE - DURATA

E' costituita la Base Associativa Sportiva _____, senza finalità di lucro, che potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale. La durata della BAS è stabilita fino alla data del _____. La sede della B.A.S. è in _____.

Art. 2) NATURA E SCOPI

La BAS si affilia ad un Ente di Promozione Sportiva, **Centro Nazionale Sportivo Libertas**, dichiarando di conformarsi alle norme ed alle direttive del CIO, del CONI e dell'Ente affiliante, e potrà altresì affiliarsi ad organismi sportivi e del tempo libero a vari livelli.

Lo scopo principale della B.A.S. è quindi quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche e della didattica, fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati del **Centro Nazionale Sportivo Libertas**.

Ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l'esercizio di tutte le attività sportive dilettantistiche specifiche in tutte le sue peculiarità di comparto, ancorché esercitate con modalità competitive e comprese le attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive.

Art. 3) PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio e le entrate sono costituite : dai contributi degli associati e\o aderenti;

Art. 4) ASSOCIATI\ADERENTI. DIRITTI E DOVERI

Possono essere ammessi alla B.A.S., quali associati, tutti i cittadini, previa richiesta in forma scritta, dichiarando di dividerne gli scopi sociali. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati.

La qualifica di associati\aderenti, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la decisione del referente previa delibera degli associati a maggioranza.

L' Adesione alla BAS comporta:

- a) piena accettazione dello Statuto Sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- b) il pagamento dei contributi a copertura delle spese per la realizzazione delle iniziative;
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri associati e gli organi della BAS.

L'associato\aderente può recedere dalla BAS senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Referente.

La perdita della qualità di associato\aderente può avvenire per:

- a) morosità;
- b) non ottemperanza alle disposizioni statuarie e regolamentari;
- c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali alla BAS;
- d) per comportamento scorretto.

Le espulsioni saranno decise dal Referente, con delibera a maggioranza degli associati, senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato.

Art. 5) QUOTE SOCIALI

In luogo delle quote sociali sono dovuti dagli associati quote contributive dovute dagli associati di uguale importo ciascuno, in ragione dell'esecuzione delle iniziative cui la B.A.S. aderirà, secondo le modalità stabilite dal Referente, il quale ne prevedrà anche i termini e le modalità di pagamento.

Art. 6) RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno, e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Alla B.A.S. è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 7) L'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote contributive.

La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso mediante posta ordinaria con almeno 8 (otto) giorni di preavviso.

L'avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell'Assemblea. In mancanza di convocazione l'assemblea si ritiene costituita se sono presenti tutti gli associati ed il Referente Presidente.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; - approva il rendiconto economico - finanziario consuntivo; - delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Presidente lo reputi necessario; - allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 degli associati.

L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ART. 8) REGOLARITA' ASSEMBLEA

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50 %, dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, e che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti è sufficiente il voto favorevole del 50% dei presenti. Le votazioni avverranno per alzata di mano.

Alla votazione partecipano tutti i soci presenti.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente, con un Segretario nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito Libro dei Verbali.

Art. 9) CARICHE SOCIALI

Il Referente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma della BAS e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea. Il Referente può compiere gli atti di ordinaria amministrazione per le normali attività necessarie al buon funzionamento della BAS e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.

Art. 10) SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento, cessazione ed estinzione della BAS è deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

Art. 11) COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e la BAS o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume le vesti di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e la BAS ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Art. 12) RIMANDI

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Luogo _____ Data _____ Firma Presidente _____